

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Molise

Via G. Mazzini, 88 – 86100 CAMPOBASSO

TEL./FAX: 0874 484879 – www.oasmolise.it - e-mail: info@oasmolise.it

REGOLAMENTO DELL'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MOLISE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 1

Per rispondere alle eventuali richieste di nominativi di assistenti sociali iscritti all'Albo, disposti ad essere proposti a far parte di Commissioni tecniche, Commissioni giudicanti, Commissioni per gli esami di Stato, il Consiglio dell'Ordine predispone due elenchi degli iscritti.

Per far parte di questi elenchi è necessario essere iscritti all'Ordine Professionale del Molise, aver comunicato la propria disponibilità e le proprie specializzazioni, nonché il curriculum professionale. È importante indicare se la propria adesione è relativa alla Commissione esaminatrice degli esami di Stato per Assistenti Sociali e/o per altri eventuali incarichi.

Articolo 2

Sono istituiti presso il Consiglio dell'Ordine 2 elenchi di assistenti sociali iscritti all'OAS Molise, uno per la partecipazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione e uno per incarichi professionali.

Articolo 3

Il Consiglio si accerterà della disponibilità dell'iscritto al momento del suo inserimento in elenco tramite invio di una comunicazione al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.


In assenza di risposta entro una settimana dall'invio, l'iscritto non sarà considerato disponibile e il suo nominativo pur restando in elenco non verrà preso in considerazione per i successivi due anni calcolati dall'invio della comunicazione di richiesta di disponibilità.

Articolo 4

Per la segnalazione dei nominativi il Consiglio dell'Ordine seguirà i seguenti criteri di scelta tra gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Albo, che non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari da parte del CROAS Molise e/o dalla amministrazione di appartenenza e che non abbiano le cause di incompatibilità, previste dall'articolo 21, comma 5, della Legge n.109/1994.

Per la Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato le condizioni sono le seguenti:

- comunicazione della propria disponibilità;
- essere dipendente da P.A. inquadrati da non meno di cinque anni in profilo professionale che comprenda almeno una delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 84 del 1993;
- professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale;
- liberi professionisti iscritti all'Albo con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari;
- iscrizione all'Albo A e se iscritti all'Albo B il possesso della laurea specialistica o magistrale e/o laurea vecchio ordinamento anche equipollenti;
- rilascio del consenso al trattamento dei dati;
- possesso di un indirizzo PEC;
- aggiornamento professionale espletato.



**Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Molise**

Via G. Mazzini, 88 – 86100 CAMPOBASSO

TEL./FAX: 0874 484879 – www.oasmolise.it - e-mail: info@oasmolise.it

Nella commissione in questione è prerogativa di base che almeno uno dei membri selezionati sia un consigliere iscritto all'ordine da almeno 42 mesi.

Per tutti gli altri incarichi professionali le condizioni sono le seguenti:

- comunicazione della propria disponibilità;
- possesso di un indirizzo PEC;
- rilascio del consenso al trattamento dei dati;
- aggiornamento professionale espletato;
- tipo di laurea e voto conseguito;
- documentata esperienza nella materia, come preminente criterio selettivo;
- condizione lavorativa;
- impegno attivo all'interno del consiglio dell'ordine;
- anzianità di iscrizione all'Albo.

Le condizioni maturano un punteggio determinato da criteri allegati al regolamento in questione.

Articolo 5

Gli elenchi avranno validità di tre anni e verranno aggiornati ogni anno.

Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere depositate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alle designazioni per gli incarichi professionali di propria competenza attingendo agli elenchi di cui all'art. 2.

Ogni designazione, nell'ambito di ciascun elenco, viene effettuata con turnazione seguendo il criterio dell'ordine di anzianità di iscrizione all'Albo.

L'assistente sociale designato dal Consiglio dell'Ordine, sia in caso di accettazione dell'incarico che di rinuncia, potrà beneficiare di una nuova designazione solo allorquando la turnazione, secondo il criterio di cui all'articolo precedente, ricada sul suo nominativo.

Non si procede alla turnazione allorquando il professionista designato comunichi che alla segnalazione non ha fatto seguito l'incarico professionale.

Articolo 6

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data della sua adozione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, laddove incompatibili, tutte le eventuali altre norme regolamentari in tema di attività istituzionali.

Per i procedimenti già assegnati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si continuerà ad applicare quello previgente.

il Presidente

Teresa Nugnes



il Segretario

Giacomo Astore